

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- ° Addebito Diretto SEPA": è un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Cliente di un'autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente (mandato) ed attivato da Valle Camonica Servizi Vendite Spa che a seguito del mandato firmato dal proprio cliente avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca (introdotto dal Regolamento Europeo n.260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n.924/2009 pubblicato nella GU del 30marzo2012);
- ° "Calore": è l'energia termo frigorifera (caldo o freddo);
- ° "Cliente": è la persona fisica o giuridica, così come identificata nel "Modulo di adesione per la fornitura di energia termica";
- ° "Fornitore" "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA" di seguito denominata VCSV: Fornitore del servizio di teleriscaldamento;
- ° "Condizioni tecnico economiche": rappresentano la tariffa di fornitura dell'energia termica o la formula per la determinazione in modo univoco della stessa e ogni altro corrispettivo applicato all'utenza per l'erogazione del servizio;
- ° "Condizioni generali di Fornitura": il presente Contratto di somministrazione concluso nei e/o fuori dei locali commerciali o attraverso forme di comunicazione a distanza;
- ° "Corrispettivo di salvaguardia": specifico corrispettivo che il Fornitore, ove previsto, può applicare al Cliente in caso di recesso dal contratto entro un periodo di 3anni dalla sua sottoscrizione a copertura dei costi di allacciamento;
- ° "Disattivazione" è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta dell'utente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
- ° "Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del calore e per il collegamento all'impianto interno del Cliente;
- ° "Sottostazione d'utenza" è l'impianto di alimentazione del Cliente composta da:
 - °° Gruppo di misura, è la parte dell'impianto per la misura del calore;
 - °° Scambiatore di Calore, è un'apparecchiatura in cui si realizza lo scambio di energia termica tra VCSV e il Cliente finale;
- ° "Fattura di chiusura": è la fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra il fornitore e l'utente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto al fornitore;
- ° "Misura del calore": l'unità di misura del calore è il chilowattora (kWh) pari a 3,6MJ (860Kcal), secondo le definizioni del Sistema internazionale. La misura avviene per metodo indiretto mediante sistema integratore;
- ° "Misura della portata o della potenza": è lettura diretta del gruppo di misura installato una volta stabilizzata la lettura. Il valore letto è ritenuto valido per valori misurati compresi fra più o meno 10% del valore contrattuale;
- ° "Misura della temperatura": per le temperature di ingresso ed uscita dallo scambiatore è consentita una tolleranza di +/-5°C compresa la tolleranza strumentale. Le misure si eseguono con strumenti ad immersione e/o a contatto aventi la precisione di +/- 1°C;
- ° "Offerta economica per la fornitura di teleriscaldamento": allegata al presente contratto (di seguito denominata CTE), contiene le condizioni economiche per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
- ° "Potenza contrattualmente impegnata": è espressa in kW ed è il valore che il Cliente, in base alle sue esigenze, deve indicare nel Modulo di adesione per la fornitura di energia termica.
- ° "Potenza disponibile": è la potenza con cui viene dimensionato l'allacciamento e quindi lo scambiatore di calore;
- ° "Parti": VCSV SPA ed il Cliente definiti congiuntamente;
- ° "Punto di consegna": è il punto individuato dalle valvole d'intercettazione tra l'impianto del Fornitore e l'inizio del circuito privato;
- ° "Richiesta di attivazione servizi energetici" (d'ora in poi "Modulo di adesione per la fornitura di energia termica"): è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo l'attivazione del Servizio da parte del Fornitore;
- ° "Sottostazione di utenza": comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La sottostazione, rimane di proprietà del Fornitore;
- ° "Scollamento" è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del misuratore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
- ° "TUAR": Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2020;
- ° Regolamento 2016/679/UE (GDPR), Codice in materia di protezione dei dati personali, pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- ° Decreto legislativo settembre 2005, n.206 (e successive modifiche e integrazioni) - d'ora in poi "Codice del Consumo" - pubblicato nella GU n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n.162.

ART. 2 - CONDIZIONI DI FORNITURA

- 2.1 Il Fornitore si riserva di non accogliere la Richiesta di Attivazione in presenza di situazioni di morosità pregressa del richiedente la fornitura;
- 2.2 Il contratto è disciplinato dalle Condizioni generali di fornitura, dal TUAR e dalle disposizioni imposte dagli Enti o d'organi pubblici competenti in materia.
- 2.3 La richiesta di attivazione può essere effettuata dal proprietario dell'immobile dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o comunque occupa legittimamente l'immobile per il quale richiede la fornitura.
- 2.4 Il cliente può richiedere al Fornitore la possibilità di essere servito con allacciamenti a bassa temperatura, sulla condotta di ritorno, ovvero attraverso una fornitura di calore avente una temperatura massima di 40°C +/- 5°C (tipico per edifici dotati di pannelli scaldanti a pavimento o murali). Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la richiesta del cliente, in virtù delle caratteristiche tecniche della rete teleriscaldamento in cui dovrebbe essere realizzato l'allacciamento.

ART. 3 - OGGETTO - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di calore, in base a quanto indicato dal Cliente nel Modulo di adesione per la fornitura di energia termica, per usi domestici e/o altri usi;
- 3.2 L'efficacia del Contratto è subordinata: alla condizione che il Cliente non risulti protestato o sottoposto a procedure esecutive; alla condizione che la Richiesta di Attivazione sia presentata dal soggetto fruitore della fornitura; alla condizione che l'erogazione della fornitura rientri negli standard tecnici del contratto.
- 3.3 Gli effetti del presente contratto, valevole per le sottostazioni d'utenza, decorrono dal giorno dell'avvenuta attivazione della fornitura, e il contratto si intende a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le Parti disciplinata dall'art.5.

ART. 4 - GARANZIE

- 4.1 Il Fornitore ha la facoltà di richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione del contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale.
- 4.2 Il pagamento del deposito cauzionale avviene con addebito in bolletta e viene restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale.
- 4.3 Se il Cliente sceglie, come modalità di pagamento della bolletta, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, il Fornitore non può richiedere alcuna somma a titolo di deposito cauzionale.

4.4 La mancata prestazione delle garanzie richieste con ferisce al Fornitore la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il contratto. In caso di insolvenza, il Fornitore può utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei propri crediti e il Cliente non può riottenere la fornitura se non la reintegra. Il deposito cauzionale viene rimborsato al momento della cessazione del contratto, dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.

ART. 5 - RECESSO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

- 5.1 Il Fornitore può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento.
- 5.2 Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese, come definito dal TUAR. Il cliente può esercitare il diritto di recesso dal presente contratto presentando al Fornitore una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollamento all'indirizzo e-mail info@vcsvendite.it, direttamente dal sito internet del Fornitore www.vcsvendite.it oppure recandosi allo sportello presso uno dei punti energia di Darfo, Breno o Edolo negli orari indicati sul sito www.vcsvendite.it. Per qualsiasi ulteriore supporto è possibile contattare ilnumeroverdigratuiti800432411.
- 5.3 In caso di impossibilità ad eseguire la chiusura del contatore per cause non imputabili al Fornitore, il Cliente risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni arrecati alla sottostazione d'utenza.
- 5.4 Qualora il contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali, ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza fornire alcuna motivazione, inviando una raccomandata a.r. presso Valle Camonica Servizi Vendite Spa in Via Mario Rigamonti 65, 25047 Darfo Boario Terme (BS), entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto. La comunicazione di cui sopra deve contenere almeno nome e cognome del Cliente, il codice cliente e l'indirizzo di fornitura. Se il Cliente ha richiesto espressamente al Fornitore che la fornitura abbia inizio durante il periodo utile per l'esercizio del diritto di ripensamento, e successivamente alla richiesta lo esercita, il Cliente, come previsto dal Codice del Consumo, è responsabile del pagamento di costi ragionevoli al Fornitore ed è quindi tenuto a versare alla stessa un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il Cliente ha esercitato il diritto di ripensamento.

ART. 6 - CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE (CTE)

Le condizioni economiche e il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla data di attivazione della fornitura) sono indicati nelle CTE.

- 6.1 Il Fornitore può modificare le condizioni economiche, allo scadere del loro periodo di applicabilità (indicato nelle CTE cui il Cliente ha aderito). In tale caso il Fornitore deve darne comunicazione al Cliente - con nota in fattura o altra comunicazione scritta (cartacea o digitale) - entro il termine di scadenza delle condizioni economiche. L'effetto della variazione si avrà dopo 2 mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del termine di validità delle precedenti condizioni economiche. In tale caso il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione mediante raccomandata da inviare direttamente o tramite il nuovo Fornitore all'indirizzo indicato all'art. 22. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Allo scadere del periodo di applicabilità (indicato inizialmente nelle CTE o successivamente nella comunicazione di cui al presente comma), in mancanza di comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche da parte del Fornitore, le stesse si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

6.2 Aiconsumirilevanteconlemodalitàdiaccessosuccessivoart.7, vengono applicate le condizioni economiche indicate nelle CTE sottoscritte dal Cliente.

6.3 Il prezzo di vendita del calore, le disposizioni di ogni singolo contratto, sono stabiliti dal Fornitore nel rispetto della normativa vigente in materia e sono accettati dal Cliente all'atto di sottoscrizione del presente contratto.

6.4 Il prezzo per la fatturazione del calore sarà determinato in modo da tenere conto della energia termica effettivamente consumata.

ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

- 7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al Gruppo di misura.
- 7.2 Il fornitore è tenuto a raccogliere la misura reale almeno 2 (due) volte all'anno.
- 7.3 Per i Clienti titolari di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Fornitore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura, rilasciando una nota informativa.
- 7.4 Nel caso in cui il Fornitore non disponga dei consumi in tempo utile ai fini della fatturazione, lo stesso procede a fatturazione d'acconto dei consumi presunti, stimati sulla base delle medie dei consumi precedenti.
- 7.5 Per i nuovi Clienti, il Fornitore provvede ad imputare una stima annuale sulla base di utenze analoghe.
- 7.6 Il Cliente può provvedere all'auto lettura del contatore, comunicandola al Fornitore. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione purché comunicata preventivamente alla fatturazione e salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente.

ART. 8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

- 8.1 La fatturazione avviene sulla base della lettura del misuratore effettuata dal Fornitore e la periodicità di fatturazione è almeno bimestrale.
- Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere bollette per importi inferiori a 5,00 euro, che verranno sommati agli importi delle successive bollette.
- 8.2 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In alternativa il Cliente ha la possibilità di optare per la bolletta elettronica da scaricare accedendo all'Area Clienti di VCSV. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo di recapito e la scelta fatta, direttamente dall'Area Clienti sul sito www.vcsvendite.it. Qualsiasi sia la modalità di invio scelta dal cliente, lo stesso può, accedendo all'Area Clienti, visualizzare e scaricare lo storico delle bollette emesse nell'ultimo anno di fornitura.
- 8.3 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni.
- 8.4 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari o postali, oppure utilizzando l'Addebito Diretto SEPA sottoscritto nel Modulo di adesione per la fornitura di energia termica. Il pagamento è modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità di pagamento sono indicate nel sito www.vcsvendite.it o in bolletta.
- 8.5 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

ART. 9 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER RITARDATO PAGAMENTO

- 9.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella bolletta è considerato moroso.
- 9.2 Il Fornitore, trascorsa la data di scadenza riportata in bolletta, in caso di omesso o parziale pagamento, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Il sollecito è inviato all'indirizzo di fornitura o ad altro indirizzo comunicato dal Cliente. Il costo della raccomandata sarà addebitato al Cliente. Nel sollecito, il Fornitore indica il termine ultimo entro il quale adempiere e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento.
- 9.3 Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della raccomandata, il Fornitore può procedere alla sospensione della fornitura nonché alla risoluzione del contratto.
- 9.4 Nessun risarcimento sarà dovuto al Cliente moroso in caso di eventuali danni derivanti dalla sospensione della fornitura e/o dalla risoluzione di diritto del contratto.
- 9.5 In caso di sospensione della fornitura, il Fornitore ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione nella misura di € 56,70 e in caso di riattivazione nella misura di € 59,50.

ART. 10 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

10.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

10.2 Qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile al Cliente, il Fornitore può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.

10.3 Il Fornitore addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

10.4 In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Fornitore per la tutela dei propri diritti.

ART. 11 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

11.1 Al cliente è fatto divieto di rivendita o cessione del calore e di utilizzo per propri scopi in locali od ambienti non indicati nel Contratto.

11.2 I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E CONSUMI ABUSIVI

12.1 Il Fornitore può richiedere la sospensione della fornitura, anche senza la costituzione in mora di cui al 9.2, se:

- l'impianto interno del cliente non rispetta più le norme tecniche sulla sicurezza degli impianti;
- vi possa essere un pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione del calore a causa dell'impianto non adeguato.

12.2 In caso di appropriazione fraudolenta dell'energia, di manomissione, di alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, in deroga a quanto riportato al 9.3 e al 9.4, il Fornitore può richiedere la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 9.2.

12.3 Il Fornitore determina il consumo modale o resaccertamenti tecnici insindacabili. Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a Fornitore o a terzi.

ART.13 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Fornitore, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui possono essere addebitate in bolletta. In ogni caso il Fornitore fornisce comunicazione scritta contenente l'esito della verifica. Nel caso in cui il gruppo di misura risultino perfettamente funzionante o bloccato, il Fornitore ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione.

13.1 Se il momento del guasto o della rottura o l'errore di misurazione non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o di sostituzione del gruppo di misura per l'invio ad un laboratorio qualificato, e l'ultima lettura non contestata dal Cliente; il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura o la sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato.

13.2 Nel caso in cui il gruppo di misura sia non funzionante e/o manomesso il Fornitore ricostruisce i consumi calcolandoli con metodo induttivo in relazione ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e/o a quelli dell'anno in corso; in assenza di consumi precedenti, il consumo è determinato dal Fornitore in base ai consumi che saranno rilevati successivamente alla data di riscontro dell'anomalia, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura.

ART 14 - MODIFICA DELLA POTENZA TERMICA IMPEGNATA

14.1 Il Cliente, Nei casi di richieste oggettivamente motivate e sulla base di esigenze obiettive può richiedere la modifica della potenza termica che è stata impegnata all'atto della sottoscrizione del contratto.

14.2 Il Fornitore, In caso di richiesta di riduzione o aumento della potenza, entro i limiti previsti, potrà predisporre un preventivo, che dovrà essere accettato dal Cliente, determinando il costo che quest'ultimo dovrà corrispondere per la nuova potenza richiesta.

ART 15 - POSIZIONE E CUSTODIA DELLA SOTTOSTAZIONE D'UTENZA

15.1 La sottostazione d'utenza è collocata nel luogo e nella posizione che il Fornitore ritiene più idonea per facilitare l'accesso agli incaricati per la manutenzione e la verifica.

15.2 Il Cliente è tenuto a conservare l'alloggiamento della sottostazione d'utenza in modo accessibile, sgombro, pulito e risponde per la sua manutenzione per eventuali danni arrecati a cose, persone o animali.

15.1 Il Fornitore ha la facoltà di imporre il cambiamento di collocazione della sottostazione d'utenza a spese del cliente qualora questa non sia più idonea per sopravvenute modifiche ambientali o motivi di sicurezza.

15.2 Tutti i gruppi di misura sono provvisti del sigillo di garanzia apposto dal Fornitore. La mano missione dei sigilli da parte del cliente o qualunque altra manomissione o danneggiamento delle apparecchiature, daranno luogo alla sospensione immediata della fornitura, alla rimozione della sottostazione d'utenza e dalla risoluzione del contratto, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti del responsabile.

15.3 I gruppi di misura sono di proprietà del Fornitore che ne cura la gestione e manutenzione.

ART. 16 - VERBALI DI POSA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI MISURA

16.1 In seguito alla rimozione o alla sostituzione del Gruppo di misura, il Fornitore redige un verbale che sarà firmato per accettazione dal Cliente.

ART. 17 - ACCESSO E MODIFICHE

17.1 Il personale del Fornitore ha diritto di accedere a tutte le parti dell'impianto a valle del punto di consegna.

17.2 Il Fornitore può richiedere al Cliente, in qualsiasi momento, le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni ed il Cliente è tenuto ad eseguire le entro i limiti di tempo prescritti.

17.3 In caso di inadempienza del Cliente, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché il Cliente non abbia provveduto a quanto prescritto. In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e rimane soggetto agli adempimenti derivanti dal presente Contratto.

17.4 Il Cliente deve preventivamente informare il Fornitore, quando intenda apportare modifiche all'allocazione e/o le zone ove trova collocato la sottostazione d'utenza o le condotte a valle dell'impianto. Il Fornitore, in seguito alla richiesta di modifica da parte del Cliente predispone un preventivo di spesa che dovrà essere accettato dal Cliente.

17.5 Qualora il cliente non ottempererà a queste norme, il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio, previo invio di apposita comunicazione scritta, risolvere il contratto.

ART. 18 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

18.1 La fornitura di calore avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, o patti speciali con il Cliente.

18.2 Il Fornitore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti. Laddove possibile, il Fornitore provvede a informare il Cliente circa l'irregolarità del servizio con ogni mezzo idoneo.

18.3 In nessuno dei casi indicati al punto 18.2, il Cliente ha diritto a risarcimento di danni né ad abbuzzi o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

ART. 19 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

19.1 In presenza di inadempimenti del Cliente di cui agli artt. 4, 6, 9, 11 e 12 il Fornitore può sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente contratto con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata, contenente l'intimazione di adempiere.

19.2 Il presente contratto si intende altresì risolto di diritto: a) nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo per locazione) o modifica nella destinazione d'uso dell'immobile nel quale è effettuata l'erogazione del calore. A tal fine, il Cliente ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore. In assenza di tale comunicazione, il Cliente risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati; b) in caso di violazione da parte del Cliente violazione delle norme relative all'uso del calore e alla subfornitura; c) in caso di alterazione della sottostazione d'utenza e sottrazione di calore non misurato o fraudolento; d) il Cliente risulti in stato di insolvenza; e) in caso di mancata o invalida costituzione delle garanzie richieste; f) in caso di morosità protratta per almeno 90 (novanta) giorni di calendario dalla sospensione della fornitura.

19.3 Intalcasi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 Ai sensi di quanto previsto Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del contratto e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

20.2 Nel caso in cui il Cliente rilasci un consenso in proposito, il Fornitore si riserva la facoltà di utilizzare i dati per lo svolgimento di attività finalizzate all'invio di notizie relative a promozioni ed offerte riguardanti beni e servizi proposti da essa o da suoi fornitori.

20.3 Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare informazioni in merito al contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra, ad esclusione dei dati, delle informazioni e notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

2.4 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina del trattamento dei dati personali, si veda anche l'apposita nota informativa riportata nel modulo di adesione per la fornitura di energia termica.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni eventuale controversia, tra il Fornitore ed il Cliente domestico (rientrante nella definizione di "Consumatore" ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. In mancanza di diversa indicazione in forma scritta, le parti convengono che il Cliente elegge domicilio presso l'indirizzo di fornitura.

Per ogni eventuale controversia, originata dal Contratto, ad esso connessa o da esso derivante, tra il Fornitore e il Cliente non rientrante nella definizione di "Consumatore" ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

22.1 Ogni comunicazione relativa al contratto deve essere inviata in forma scritta al Fornitore in Via Mario Rigamonti, 65 25047 Darfo Boario Terme (BS) fatto salvo i casi in cui vengano richieste al Cliente specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

ART. 23 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

23.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 24 - AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

24.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti vorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

Il Fornitore avrà il diritto di modificare le condizioni riportate nell'Offerta Tecnica Economica per giustificato motivo, ogni qualvolta vi sia una sostanziale modifica normativa o un mutamento sostanziale delle condizioni di mercato e che, in entrambi i casi, sia incompatibile con il contratto o con i presupposti economici in base ai quali il contratto è stato concluso.

Quando la modifica alle condizioni economiche e/o contrattuali è peggiorativa per il Cliente, il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente. Salvo prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di dissenso dalle modifiche proposte, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al Fornitore tramite lettera raccomandata a.r. o fax al numero indicato in bolletta o sul sito www.vcsvovendite.it, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. La comunicazione non è dovuta quando le modifiche sono vantaggiose per il Cliente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico). In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

25.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono conformi alle disposizioni di cui al Codice del Consumo.

25.2 La fornitura è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Contratto.

25.3 L'Offerta Tecnica Economica prevale sempre sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura, laddove discordanti.

25.4 Nessuna delle Parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente al Fornitore, non è considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante.

ART. 26 - CORRISPETTIVO DI SALVAGUARDIA

In caso il cliente receda anticipatamente dal contratto di fornitura entro un periodo di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto stesso VCSV avrà la facoltà di applicare il Corrispettivo di salvaguardia così come indicato all'art 9 del TUAR Testo Unico della

Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso il corrispettivo applicabile all'utente si riduce nel tempo in relazione al momento in cui avviene l'interruzione del servizio, sulla base di quanto indicato nella seguente formula:

$$C_t = C_i \cdot \frac{PR}{PT}$$

- C_t è il corrispettivo di salvaguardia applicabile all'utente, rappresenta la differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso;
- C_i è il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia pari all'**80% del valore del presente preventivo**.
- PR è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;
- PT è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia (pari a tre